



**Oggetto: PRESCRIZIONE TASSE. CONSEGUENZE SULLA
REGOLARITA' DELL'ISCRIZIONE.**

Lo studente ... Omissis ... protesta per il contenuto dei pareri relativi alla prescrizione delle tasse universitarie.

La giurisprudenza di Cassazione ha elaborato negli ultimi anni il concetto di "abuso del diritto" che definisce un'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore.

Si tratta del caso di un uso anormale del diritto da cui consegua un comportamento in contrasto con lo spirito e la ratio della norma che stabilisce il diritto che si pretende di esercitare e con gli scopi etici e sociali per cui il diritto stesso viene riconosciuto e protetto dall'ordinamento giuridico. Si tratta dunque di comportamenti contrastanti con le regole di correttezza e buona fede nei rapporti giuridici e quindi anche nei rapporti con l'amministrazione e gli enti pubblici, tra i quali l'università.

Il concetto è stato sintetizzato nella seguente definizione: "nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto".

Si abbandona quindi la visione e l'applicazione del diritto secondo regole formali autoreferenziali e si sceglie un'interpretazione costituzionalmente orientata che tiene conto soprattutto del principio di solidarietà previsto dall'art. 2 della Carta.

La pretesa dello studente ... Omissis ... si iscrive in questo contesto giuridico.

Perché ... Omissis ... ha ragione quando sostiene la avvenuta



prescrizione delle tasse per l'anno accademico 2011/12 ma ne fa derivare (o meglio, sostiene ne derivino) conseguenze improprie ed eccedenti, secondo lo scrivente, il tema dell'applicazione della prescrizione.

Tra l'altro, l'esame del quale si chiede la registrazione è stato sostenuto poco prima dello scadere degli otto anni dall'ultimo, decorsi i quali lo studente perde la qualità di studente universitario e deve conseguentemente rinnovare l'immatricolazione e ripetere gli esami già eventualmente superati.

Si tenga anche conto dello sviluppo della carriera di ... Omissis ..., già riportata nel parere n. 5 del 24 maggio scorso. Risulta non solo la prescrizione della seconda rata delle tasse per l'anno 2011/12, ma anche numerose e rilevanti irregolarità dei pagamenti anche per gli anni accademici successivi.

E' sicuramente un tema diverso da quello della prescrizione, ma è un tema strettamente connesso perché qui si delinea, se non una strategia, quanto meno un comportamento ripetuto e abituale. ... Omissis ... chiede gli vengano riconosciuti in pieno tutti i diritti spettanti agli studenti anche in presenza della mancata regolarizzazione dell'iscrizione non solo per l'anno 2011/12 ma anche per gli anni successivi.

Non tenere conto di tutto questo vorrebbe dire eludere il tema posto dal caso concreto e ridurre la questione della prescrizione per il 2011/12 ad un ordinario caso di occasionale inadempimento.

Tutto ciò premesso, si conferma che l'avvenuta prescrizione per l'anno 2011/12 fa venire meno la facoltà dell'università di azionare il proprio diritto in via giudiziaria e coercitiva ma non può porre nel nulla le prerogative dell'istituzione pubblica in ordine ai requisiti necessari perché l'iscrizione si consideri regolare. In particolare, per quanto qui occorre, sotto il profilo della regolarità del pagamento delle tasse e della conseguente regolarità dell'iscrizione (art. 22 del Regolamento Didattico).

Prescrizione significa estinzione dell'obbligazione, ma non equivale – ovviamente – all'avvenuto pagamento. La seconda rata dell'anno 2011/12 resta non pagata.

Nella stragrande maggioranza dei casi lo studente eccepisce la prescrizione in relazione a carriere universitarie interrotte o concluse con trasferimento o conseguimento della laurea, e comunque per situazioni nelle quali ci si riferisce a pendenze rilevanti solo per il passato. Qui invece si pretende di far valere la prescrizione e contemporaneamente



che l'università continui, anche per il futuro, a mettere a disposizione le proprie risorse.

Si può anche richiamare la regola generale in tema di contratti – qui applicabile per analogia – secondo la quale il creditore tenuto ad una prestazione può eccepire il mancato adempimento della controparte per rifiutarsi di adempiere a propria volta. E questo vale anche nel caso di prescrizione del proprio diritto perché, si ripete, estinzione dell'obbligazione non equivale ad adempimento.

Sono due piani diversi. Quello amministrativo ha un suo rilievo – di interesse pubblico e generale – che non può sparire.

Infine, resta la questione del ripercuotersi della irregolare iscrizione per l'anno 2011/12 sulla regolarità per gli anni successivi, peraltro - come già ricordato - di per sé connotati da rilevanti irregolarità per mancato pagamento di tasse. Su questo la parola spetta all'amministrazione, essendo un aspetto non decisivo in questa fase.

La tesi qui espressa è di danno per centinaia di studenti, come ... Omissis ... sostiene? In realtà la stragrande maggioranza degli studenti è in regola con le tasse e in caso contrario si tratta di motivazioni comprensibili (dimenticanze, dubbi sul proprio futuro universitario, difficoltà personali). E comunque non si è mai presentata allo scrivente una situazione come quella di ... Omissis Inutile quindi agitare lo spettro di ripercussioni nefaste sugli altri per difendere le proprie tesi.

IL GARANTE
Sergio Materia